

Comune di Castellar (Cuneo)

## **MODIFICA ALLO STATUTO DEL COMUNE DI CASTELLAR**

Testo aggiornato degli articoli 36, 36 bis, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 dello Statuto del Comune di Castellar a seguito delle modifiche apportate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 03/04/2018, divenuta esecutiva il 03/04/2018

### **ART. 36 Referendum**

1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 20% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale
2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
  - a) statuto comunale;
  - b) regolamento del consiglio comunale;
  - e) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi.
3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.
5. Il consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
6. Il consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.
7. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.

### **ART. 36 bis Referendum consultivo per incorporazione di uno o più comuni**

1. Con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati il consiglio comunale può disporre l'indizione di referendum comunale consultivo per la fusione per incorporazione di uno o più comuni in un comune contiguo, ai sensi dell'art. 1, comma 130 della Legge n.56/2014.
2. Il referendum consultivo di cui al comma precedente si svolge con le modalità previste dal regolamento comunale, integrato, per quanto non disposto, dalla legge regionale n. 4 del 23 gennaio 1973.
3. Il consiglio comunale dispone in merito alla fusione per incorporazione entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum. Qualora intenda discostarsi dagli esito del medesimo, la deliberazione deve essere approvata a maggioranza assoluta.

ART.40  
Difensore Civico – Nomina  
ABROGATO

ART. 41  
Difensore Civico – Decadenza  
ABROGATO

ART. 42  
Difensore Civico – Funzioni  
ABROGATO

ART. 43  
Difensore Civico – Facoltà e prerogative  
ABROGATO

ART. 44  
Difensore Civico – Relazione annuale  
ABROGATO

ART. 45  
Difensore Civico – Indennità di funzione  
ABROGATO

Art. 64  
Personale Direttivo – Direttore Generale  
ABROGATO

Art. 65  
Compiti del Direttore Generale  
ABROGATO

Art. 66  
Funzioni del Direttore Generale  
ABROGATO

Art. 67  
Responsabile degli Uffici e dei Servizi  
ABROGATO

Art. 68  
Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi  
ABROGATO

Art. 69  
Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione  
ABROGATO

Art. 70  
Collaborazioni esterne  
ABROGATO

Art. 71  
Ufficio di indirizzo e di controllo  
ABROGATO